



www.regione.umbria.it/fse

Allegato A) alla DD. n. 179 del 14.02.2022

Disciplinare

ad uso degli Enti di formazione, in qualità di Gestore di pubblici servizi e di Arpal Umbria in qualità di Organismo Intermedio per l'espletamento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione relative alle attività formative di competenza del Servizio Offerta integrata delle misure di apprendimento

INDICE

1.	Oggetto e finalità.....	pag. 3
2.	Definizioni.....	pag. 3
3.	Utilizzo delle dichiarazioni sostitutive.....	pag. 4
4.	Modello di domanda	pag. 4
5.	Tutela del diritto alla riservatezza.....	pag. 4
6.	Violazione dei doveri d'ufficio	pag. 4
7.	Soggetti responsabili del controllo	pag. 5
8.	Oggetto dei controlli	pag. 5
9.	Modalità operative per l'esecuzione dei controlli da parte degli Enti di formazione.....	pag. 5
10.	Modalità operative per l'esecuzione dei controlli da parte di ARPA Umbria.....	pag. 6
11.	Errori sanabili e imprecisioni rilevati nei controlli.....	pag. 6
12.	Responsabilità del dichiarante	pag. 7
13.	Provvedimenti conseguenti a rilevazione di false dichiarazioni	pag. 7
14.	Applicazione e disposizioni transitorie	pag. 7

allegato 1) Modelli

1) OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente disciplinare, in esecuzione dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i (di seguito: Testo Unico) descrive le modalità per effettuare i controlli riguardo alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà (di seguito: dichiarazioni sostitutive) previste dagli articoli 46 e 47 del Testo Unico, contenute nelle domande di partecipazione ai progetti, tramite apposita selezione e presentate agli Enti di formazione in qualità di gestori di pubblico servizio (di seguito Enti di formazione) al fine di garantire la massima efficacia e trasparenza dell'attività amministrativa e di reprimere eventuali abusi ed illeciti.
2. Restano salve particolari disposizioni inerenti i controlli previsti da normative speciali.

2) DEFINIZIONI

1. Ai fine della presente, come previsto dal Testo Unico, in particolare ai sensi dell'art. 40 come modificato dall'art. 15 della Legge n. 183/2011, si premette:
"Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47".
Si intende per:
 - a) *certificazione mediante esibizione di documenti*: documento d'identità o di riconoscimento in corso di validità con il quale, ai sensi dell'art. 45 del testo Unico, sono comprovati i dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, stato civile e residenza;
 - b) *certificato*: il documento rilasciato da una Pubblica Amministrazione avente funzioni di ricognizione, riproduzione e partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche;
 - c) *Dichiarazione sostitutiva di certificazione*: il documento, sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione del certificato relativo a stati, qualità personali e fatti nell'elenco tassativo riportato nell'art. 46 del Testo Unico, integrabile solo con disposizioni di legge o regolamentari;
 - d) *Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà*: il documento, sottoscritto dall'interessato, con il quale ai sensi dell'art. 47 del Testo Unico vengono ad essere puntualmente rappresentati stati, qualità personali o fatti anche relativi ad altri soggetti, di cui egli abbia diretta conoscenza, reso nelle forme previste dall'art. 38 dl Testo Unico;
 - e) *Documento amministrativo*: ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa (art. 1, comma 1, lett. a) del Testo Unico);
 - f) *Documento informatico*: ogni rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (art. 1, comma 1, lett. p), del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.);
 - g) *Controllo*: attività finalizzata a verificare la corrispondenza tra informazioni rese da un soggetto ed altre informazioni in possesso della stessa amministrazione procedente, di altre pubbliche amministrazioni o di soggetti terzi;
 - h) *Irregolarità*: consiste nell'esistenza di un vizio nella dichiarazione che non ne comporti la nullità, ma consenta ugualmente di utilizzare la dichiarazione medesima, ai fini procedurali, attraverso una semplice rettifica;
 - i) *Omissione*: consiste nell'incompletezza della dichiarazione che ometta una parte di quanto è finalizzata ad attestare;

- j) *Amministrazioni procedenti*: le amministrazioni e, nei rapporti con l'utenza, i gestori di pubblici servizi che ricevono dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà ovvero provvedono agli accertamenti d'ufficio ai sensi dell'art. 43 del Testo Unico;
- k) *Amministrazioni certificanti*: le amministrazioni e gestori di pubblici servizi che detengono nei propri archivi le informazioni e i dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive o richiesti direttamente dalle amministrazioni precedenti ai sensi dell'art. 43 e 71 del Testo Unico.

3. UTILIZZO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

1. Le dichiarazioni sostitutive sono utilizzate nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i gestori di pubblici servizi.
2. Ai sensi dell'art.48, comma 1 e dell'art. 76, comma 3, del Testo Unico, le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono, sono rese a titolo definitivo e considerate fatte a pubblico ufficiale.
3. Le dichiarazioni sostitutive non sono ammesse per i certificati medici, sanitari, veterinari, di conformità all'Unione Europea, per marchi o brevetti.

4. MODELLO DI DOMANDA

1. Ogni Ente di formazione, nell'ambito dei procedimenti di selezione di propria competenza, predispone il modello della domanda di partecipazione. La stessa deve contenere ai sensi dell'art. 46 del Testo Unico le dichiarazioni sostitutive.
2. Nel modello deve essere inserito il richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del Testo Unico per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, in mancanza del quale non sussiste alcuna dichiarazione sostitutiva.
3. Nel modello deve essere, inoltre, riportata l'informativa di cui all'art. 13 Reg.(UE) 2016/679. Qualora le dichiarazioni sostitutive riguardino dati sensibili e giudiziari, l'informativa deve fare espresso riferimento alla normativa in base alla quale è effettuato il loro trattamento.

5) TUTELA DEL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA

1. Le dichiarazioni sostitutive richieste debbono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite.

6) VIOLAZIONE DEI DOVERI D'UFFICIO

1. A norma degli artt.74 e 72, comma 3, del Testo Unico costituiscono violazione dei doveri d'ufficio i seguenti comportamenti:
 - la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive rese a norma delle disposizioni del Testo Unico;
 - la richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di notorietà;
 - il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l'attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento;
 - il rilascio a soggetti privati, a pena di nullità, di certificati privi della seguente dicitura: "*Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi*";
 - la mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni.

7. SOGGETTI RESPONSABILI DEL CONTROLLO

1. Il Legale rappresentate dell'Ente di formazione (oppure un suo delegato) è il responsabile della procedura di controllo. Il legale rappresentante è responsabile degli adempimenti conseguenti alla rilevazione di false dichiarazioni di cui all'art.12 del presente disciplinare.
2. Il Legale rappresentante individuerà il personale dipendente addetto alla cura, all'attivazione e all'esecuzione della procedura di controllo nel rispetto del presente disciplinare.
3. Il dipendente addetto a ricevere la documentazione relativa al procedimento, nell'ambito del quale sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, collabora all'espletamento dell'attività di controllo con le modalità stabilite nel presente disciplinare.

8. OGGETTO DEI CONTROLLI

1. Ai sensi del presente disciplinare, sono oggetto di controllo le dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti di ammissibilità contenute nelle domande per la partecipazione ai progetti formativi, attraverso le procedure di selezione, così come specificato nei singoli Avvisi di reclutamento degli allievi.

9. MODALITA' OPERATIVE PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI DA PARTE DEGLI ENTI DI FORMAZIONE

1. I controlli da parte degli Enti di formazione devono riguardare le dichiarazioni sostitutive dei candidati ammessi a partecipare al progetto formativo, così come risultano dal verbale di selezione redatto dalla Commissione istituita con apposito atto da parte di Arpal Umbria.
2. Rispetto al *modus*, il controllo deve essere effettuato sulla totalità, quindi eseguito sulle dichiarazioni sostitutive contenute in tutte le domande di partecipazione alla selezione redatte dai candidati ammessi al progetto.
3. Rispetto al *tempo*, il controllo dovrà essere eseguito e concludersi prima dell'avvio dell'attività didattica.
4. Le richieste di controllo da parte degli Enti di formazione, inoltrate tramite posta elettronica certificata, dovranno contenere:
 - la denominazione dell'Ente di formazione;
 - le generalità del soggetto e la tipologia di dati autodichiarati dei quali si chiede il controllo;
 - la firma del legale rappresentante, in qualità di responsabile della procedura di controllo;
 - la data;
5. I soggetti certificanti possono attestare quanto richiesto con mera conferma scritta (c.d. "*dichiarazione di concordanza*") della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri/elenchi/albi detenuti dagli stessi, senza oneri e con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della fonte di provenienza.
6. Le operazioni di controllo eseguite dall'Ente di Formazione, devono essere verbalizzate nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. In particolare, il "*verbale di avvio delle operazioni di controllo sulla totalità delle domande dei candidati ammessi a beneficio*" dovrà necessariamente contenere le seguenti indicazioni:
 - soggetti che costituiscono l'universo oggetto di campionamento;Il "*verbale di chiusura delle operazioni di controllo sulla totalità delle domande dei candidati ammessi a beneficio*", dovrà invece contenere le seguenti indicazioni:
 - soggetti e relative dichiarazioni sostitutive controllate;
 - esito dei controlli effettuati evidenziando:

- numero di dichiarazioni sostitutive risultate formalmente regolari;
 - numero di dichiarazioni sostitutive risultate formalmente irregolari;
 - numero di istanze escluse a seguito di false dichiarazioni accertate;
 - numero dei provvedimenti di revoca/decadenza dai benefici da adottare a seguito di false dichiarazioni accertate;
 - percentuale delle false dichiarazioni in rapporto alle dichiarazioni sostitutive presentate;
 - indicazione dei soggetti che hanno prodotto dichiarazione di concordanza rispetto a specifiche richieste di controllo, con indicazione della data di richiesta e di risposta, della tipologie e dell'esito dei controlli effettuati.
7. Relativamente l'esecuzione dei controlli riguardanti i percorsi nell'ambito del Diritto Dovere all'Istruzione e formazione:
- per le istanze di "*inserimento tardivo*", il controllo dovrà essere effettuato prima dell'effettivo inserimento dei nuovi allievi nel gruppo classe. Copia del verbale dell'esito della verifica dovrà essere inviato ad Arpal contestualmente alla richiesta di autorizzazione all'inserimento.
 - In caso di partecipanti ammessi al percorso, ma privi del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione, il controllo del conseguimento del suddetto titolo, necessario per l'espletamento degli esami di qualifica, dovrà essere effettuato a conclusione della 2^a annualità del percorso di formativo e prima dell'invio della relazione finale. Copia del verbale dell'esito della verifica dovrà essere inviato ad Arpal Umbria in allegato alla relazione finale.

10. MODALITA' OPERATIVE PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI DA PARTE DI ARPAL UMBRIA

1. Arpal Umbria provvederà, a ricevimento del verbale "*di chiusura delle operazioni di controllo sulla totalità delle domande dei candidati ammessi a beneficio*" ad estrarre i nominati degli allievi, tramite campionamento casuale (funzione random con excel), con una percentuale non inferiore al 20% del totale degli ammessi.
2. Al termine del campionamento verrà redatto apposito verbale e a richiedere al Soggetto Attuatore la documentazione relativa l'esito del controllo degli allievi estratti
3. Per le domande di inserimento tardivo previste dagli Avvisi per l'esercizio del Diritto Dovere il controllo avverrà invece per la totalità, quindi eseguito sulle dichiarazioni sostitutive contenute in tutte le domande di inserimento tardivo redatte dai candidati, così come per le dichiarazioni di conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione a conclusione della 2^a annualità del percorso formativo.

11. ERRORI SANABILI E IMPRECISIONI RILEVABILI D'UFFICIO

4. Ai sensi dell'art. 71 comma 3, del Testo Unico, è possibile sanare le dichiarazioni sostitutive che presentano delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio e che non costituiscono falsità. A tal fine l'incaricato, individuato dal Legale Rappresentante deve:
 - verificare l'evidenza dell'errore materiale (es. erronee indicazioni dei dati anagrafici);
 - verificare la non incidenza effettiva sulla procedura in corso;
 - darne notizia all'interessato con comunicazione scritta da inoltrare anche con mezzi telematici che consentano la rilevazione della data certa, invitandolo alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione entro 10 giorni dal ricevimento della stessa.
 In relazione a quanto sopra è sospeso il termine del procedimento.
5. In mancanza di regolarizzazione da parte dell'interessato, il procedimento per il quale è stata resa la dichiarazione non ha seguito o, se necessario, si conclude con un provvedimento di diniego. Per il soggetto ammesso al beneficio con provvedimento finale, è disposto un provvedimento di decadenza/revoca.

12. RESPONSABILITÀ DEL DICHIARANTE

1. Ai sensi dell'art. 7621 del Testo Unico, chiunque sottoscrive dichiarazioni sostitutive mendaci è punibile ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. Ferma restando la responsabilità penale del dichiarante, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle false dichiarazioni.
3. Ai sensi dell'art. 73 del Testo Unico, l'Ente di formazione, il Legale Rappresentante e il personale incaricato, non sono responsabili per gli atti emanati in conseguenza di false dichiarazioni, salvo i casi di dolo o colpa grave.

13. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI A RILEVAZIONI DI FALSE DICHIARAZIONI

1. In caso di controllo con esito negativo, il Legale Rappresentante (oppure un suo delegato) comunica all'interessato l'esito di tale controllo e il soggetto che ha dichiarato il falso è escluso dal procedimento, ai sensi dell'art. 7523 del Testo Unico.
2. Facendo seguito agli adempimenti di cui al comma precedente, il Legale rappresentante, considerate anche le eventuali controdeduzioni fornite dal dichiarante, adotta gli atti di competenza per quanto concerne la denuncia ai fini penali alla Procura della Repubblica competente per territorio. Nella denuncia, inviata per conoscenza anche all'interessato, sono indicati in maniera dettagliata i motivi che l'hanno determinata, il soggetto presunto autore dell'illecito penale, e sono allegati copia delle dichiarazioni sostitutive e/o dei documenti falsi ed il riscontro dei controlli effettuati.
3. Il Dirigente del Servizio avvia l'eventuale azione di recupero.

14. APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Le presenti disposizioni sono applicate a tutti gli Avvisi di reclutamento di competenza del Servizio Offerta integrata delle misure di apprendimento e pubblicati successivamente alla data di adozione del presente disciplinare.